

**Legge federale
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali e dei beni strategici¹
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Art. 6

³ Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell'autorizzazione d'esportazione e di mediazione di beni a duplice impiego secondo l'articolo 2 capoverso 2 che possono essere usati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RU 1997 1697

¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

² FF